

L'invio telematico all'Inps della certificazione di assenza per malattia

di Pierluigi Rausei e Michele Tiraboschi

Al fine di agevolare lavoratori e datori di lavoro, pubblici e privati, una circolare congiunta di Funzione pubblica e Ministero del lavoro illustra la corretta applicazione delle norme sull'invio telematico all'Inps della certificazione di assenza per malattia da parte del medico o della struttura sanitaria (art. 69 del d.lgs. n. 150/2009 e art. 25 della l. n. 183/2010).

La circolare evidenzia i vantaggi della procedura per i lavoratori, che non devono più inviare con raccomandata o recapitare a datore di lavoro e Inps la documentazione, giacché all'Istituto giunge direttamente dal medico e al datore di lavoro, sempre in via telematica, dall'Inps. Se però il medico non può procedere all'invio *online* e rilascia la documentazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a produrre l'attestazione al datore di lavoro e il certificato all'Inps.

Il lavoratore ha inoltre l'onere di presentare al medico la propria tessera sanitaria (che reca il codice fiscale) e di comunicare l'eventuale indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio noti al datore di lavoro, mentre richiede al medico il numero identificativo del certificato e la copia di certificato e attestato di malattia (in forma cartacea o in pdf via e-mail).

Spetta in ogni caso al lavoratore segnalare con tempestività al datore di lavoro l'assenza e l'indirizzo di reperibilità anche per consentire i controlli. Il lavoratore privato ha poi l'obbligo, se richiesto dal datore di lavoro, di fornire il numero che identifica il certificato di malattia. Il lavoratore visiona l'attestato di malattia con libero accesso al sito www.inps.it utilizzando il proprio codice fiscale e il numero identificativo del certificato. Mentre, registrandosi al portale, ciascun lavoratore può visionare i certificati e attestati di malattia o chiederne l'invio alla propria PEC (Circ. Inps nn. 60 e 164 del 2010).

Ai datori di lavoro pubblici e privati l'Inps mette a disposizione le attestazioni di malattia mediante accesso diretto, tramite apposite credenziali rese disponibili dall'istituto, o con invio alla PEC indicata dallo stesso datore di lavoro (Circ. Inps n. 119/2010). Quelli del settore privato possono operare anche tramite intermediari abilitati (art. 1, commi 1 e 4, l. n.12/1979).

In ottica di semplificazione, tenendo conto della esigenza di garantire il necessario adeguamento degli operatori al sistema, fino al terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare interministeriale, è consentito al datore di lavoro privato di chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea della attestazione di malattia.

In tale periodo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opererà un Comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti dei ministeri interessati, dell'Inps e delle parti sociali, per valutare l'idoneità del sistema alla definitiva messa a regime in base all'effettivo stato di attuazione ed anche per i riflessi di natura contrattuale e di tipo lavoristico.

Terminato il periodo transitorio, neppure il datore di lavoro privato potrà più richiedere al lavoratore la copia cartacea della attestazione di malattia, ma dovrà visionarla avvalendosi esclusivamente dei servizi attivati dall'Inps.

Peraltro, l'adesione dei datori di lavoro privati ai servizi Inps permetterà di usufruire del nuovo servizio per richiedere visite fiscali *online*.

Pierluigi Rausei

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro
Scuola di Alta formazione e ricerca
sulle Relazioni industriali e di lavoro
Centro Studi Marco Biagi – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

Michele Tiraboschi

tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 26 marzo 2011, con il titolo *Certificati malattia online per snellire le procedure*.